

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE I CASTELLESÌ APS

ART. 1

Costituzione, Denominazione e sede

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'associazione, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di "Associazione culturale I Castellesi APS" (di seguito anche solo "Associazione"). L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS" e/o "associazione di promozione sociale", sono condizionati all'iscrizione e al permanere dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sorano (Prov. Gr) fraz. Castell'Ottieri in Via del borgo n.3 a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale nell'ambito dello stesso Comune senza necessità di modificare il presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

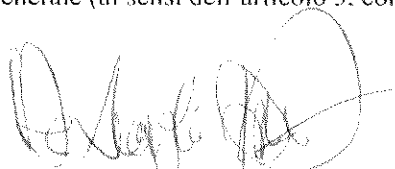
ART. 2

Attività e finalità

L'Associazione opera attivamente nel Comune di Sorano (Gr). non ha scopo di lucro, realizza finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare ha per finalità la promozione e la valorizzazione turistica del territorio esaltandone le caratteristiche storiche, morfologiche, naturalistiche ed antropiche e contribuisce allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

L'Associazione persegue le finalità sopraindicate mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
- c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);



Luigia Saverini

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);

Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, l'Associazione:

a) attiva qualsiasi forma di collaborazione con gli Enti Pubblici e privati per valorizzare e promuovere le località turisticamente per tutelare le risorse naturali, il patrimonio culturale materiale ed immateriale, quello artistico e ambientale;

b) avvia iniziative adatte a garantire l'efficiente organizzazione dei servizi turistici della località attraverso la collaborazione con gli Uffici pubblici territoriali competenti;

c) incoraggia, attraverso azioni mirate, il volontariato sociale e solidale promuovendo forme di azione sociale a favore della Comunità di riferimento come gite sociali, scambi culturali all'estero, attività di formazione, azioni di educazione ambientale, lotta all'emarginazione e alla povertà sociale;

d) realizza manifestazioni a carattere storico e culturale legati al patrimonio dei beni materiali ed immateriali del territorio;

e) incoraggia l'aumento degli investimenti nel settore della ricettività turistica alberghiera ed extra alberghiera;

f) promuove l'informazione turistica anche attraverso la gestione di appositi Uffici di Informazione in riferimento alle normative comunali e regionali vigenti;

g) favorisce il turismo sostenibile e sociale anche mediante attività in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati come: carnevali, sagre, mercatini, festeggiamenti religiosi, trekking, escursioni, camminate, spettacoli di vario genere, mostre, convegni e manifestazioni di ogni genere;

h) promuove attività musicali, artistiche, di spettacolo, di teatro e di qualsiasi altra forma di intrattenimento culturale, educative e di sostegno nei confronti dei bambini, dei disabili, degli anziani e delle classi sociali disagiate e bisognose in genere;

i) favorisce la nascita e lo sviluppo di centri estivi e invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero.

L'Associazione può, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, prevedere l'esercizio di attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale. Le attività diverse dovranno essere identificate dal Presidente e proposte al Consiglio Direttivo e approvate in Assemblea dagli Associati. Spetta al Consiglio Direttivo, successivamente all'approvazione assembleare, attestare il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può prevedere l'esercizio di raccolta fondi attraverso la richiesta di donazioni, lasciti e contributi per finanziare le proprie attività di interesse generale. Questa attività di raccolta fondi deve essere realizzata nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con il pubblico e con tutti i sostenitori. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Al fine di conservare e promuovere la tradizione della musica popolare, quale mezzo di attività espressiva, riqualificazione e animazione dei centri urbani e incontro tra esperienze sociali e culturali, nonché in difesa e tutela di un'attività culturale della comunità, potrà costituire la sezione Gruppo Folkloristico. Il Consiglio Direttivo disciplinerà con regolamento la sezione Gruppo Folkloristico dell'Associazione.



Luigi Severini

ART. 3

Associati

3.1 Possono diventare associati dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione può essere accettata o rifiutata entro sessanta giorni dal Consiglio Direttivo. Il rifiuto va motivato e le motivazioni vanno comunicate all'interessato il quale può, entro i sessanta giorni successivi, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea. Il suddetto pronunciamento sarà inappellabile.

La qualifica di associato, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera di ammissione del Consiglio Direttivo e la relativa iscrizione nel libro soci.

L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e cesserà per recesso volontario e per quanto previsto dal successivo art. 5.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 4

Diritti e Doveri degli associati

Tutti gli Associati:

- hanno il diritto di votare in Assemblea qualora iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- possono eleggere tutti gli Organi dell'Associazione ed essere eletti negli stessi;
- possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- possono partecipare attivamente al programma annuale delle attività;
- possono consultare i libri sociali.

Tutti gli Associati:

- devono mantenere un rapporto di rispetto nei confronti degli altri Associati e di tutti gli Organi associativi;
- devono versare la quota associativa nei tempi previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo;
- devono accettare i principi dello Statuto nonché le sue finalità e tutti i regolamenti se istituiti.

L'associato può recedere dall'associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed in caso è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

Luigi Saverini

ART. 5

Perdita della qualità di socio

La perdita della qualifica di socio si ha:

- a) per morte;
- b) per mancato pagamento della quota associativa;
- c) gravi violazioni alle disposizioni statutarie e regolamentari;
- d) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'associazione per comportamento scorretto.

In caso di mancato pagamento della quota associativa per l'anno sociale in corso, la perdita della qualifica avviene previa mancata ottemperanza da parte del socio entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento effettuata dal Consiglio Direttivo.

Le espulsioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso il ricorso all'Assemblea degli Associati, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera dell'Assemblea.

Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

Le attività svolte dai soci in qualità di volontari e in favore dell'associazione, sono a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

ART. 6

Organi Sociali

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, ove istituito;
- il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni vigenti;

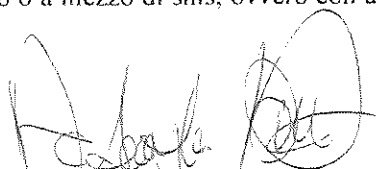
ART. 7

L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna di raccomandata a mano o a mezzo di sms, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione



Luigi Saverini

della convocazione, oltre all'affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. Dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

All'Assemblea, possono partecipare i soli associati, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto in prima convocazione occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti e di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale, concordando data e ora.

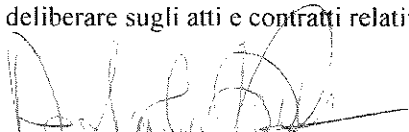
Per le deliberazioni riguardanti la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, quando lo ritenga necessario ed almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si possano tenere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, alla votazione nonché alla possibilità di visionare, ricevere e trasmettere documenti. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Sono compiti dell'Assemblea:

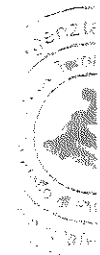
- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
- deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare il bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- eleggere e revocare i componenti degli organi sociali e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione;
- deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;



Luigi Severini

- deliberare sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno.



ART. 8

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, ne sovrintende al funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, cura i rapporti esterni nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente viene eletto tra gli associati, dura in carica 3 (tre) esercizi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata e può essere rieletto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne firma i rispettivi verbali e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Firma il rendiconto annuale da presentare all'assemblea.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro 5 giorni dall'emissione del provvedimento.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo il Presidente rimane in carica solamente per svolgere l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva che deve svolgersi entro trenta giorni.

Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, esperti esterni.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria

Il Consiglio Direttivo su quanto non rientrante nelle competenze esclusive dell'Assemblea e degli altri Organi:

Luigi Severini

- elegge e revoca fra i propri componenti il Vice Presidente dell'Associazione, il Segretario ed il Tesoriere (quest'ultimo facoltativo);
- stila i programmi dell'attività dell'Associazione rispetto alle linee approvate dall'Assemblea assicurando il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convoca l'Assemblea degli Associati;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- documenta il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
- cura i libri sociali di sua competenza;
- decide sui provvedimenti disciplinari e sull'esclusione degli Associati;
- delibera la quota sociale annuale;
- valuta la richiesta di nuove adesioni e ne decreta l'adesione o la non accettazione;
- provvede alla cura e alla gestione dei beni dell'Associazione o affidati ad essa;
- costituisce gruppi di lavoro per realizzare progetti specifici;
- approva i compensi per la retribuzione necessaria ai fini del funzionamento dell'Associazione;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017 e ss. mm. ii.;
- decreta le attività diverse rispetto alle attività di interesse generale;
- delibera sulla decadenza dei soci per morosità;
- promuove e organizza gli eventi associativi;
- compie qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10 componenti determinati dall'Assemblea in sede di nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica tre esercizi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

Ai Consiglieri dell'Associazione si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza mentre per il conflitto d'interessi degli amministratori si fa riferimento all'art. 2475-ter del Codice civile. I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Stefano Severini

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza, lo stesso Organo viene presieduto dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione mediante avviso. Il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti. La convocazione deve essere inviata per iscritto, in forma elettronica ed almeno con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In caso di urgenza la convocazione può essere inoltrata con un preavviso di 24 ore prima e, qualora vi sia un difetto formale, tutte le convocazioni sono ritenute valide con la presenza di tutti i Consiglieri.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Si intendono decaduti i Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata.

Di fronte a casi di dimissioni, decadenza o morte di Consiglieri in corso di mandato, il Consiglio indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Le deliberazioni si intendono valide con il voto della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'Associazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide devono prevedere la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

Per ogni riunione dovrà essere redatto un apposito verbale firmato dal Segretario e dal Presidente. Lo stesso verbale deve essere approvato nel primo Consiglio utile e deve essere consultabile da tutti gli Associati dopo la richiesta al Presidente di cui all'art. 15 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può essere svolto anche mediante collegamenti a distanza (in videoconferenza o altri metodi) purché il Presidente accerti le identità di ogni componente, sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione e che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Le convocazioni dovranno riportare il link o la piattaforma con i relativi codici di accesso. Per quanto riguarda le votazioni a scrutinio segreto previste dal presente Statuto o da eventuali regolamenti, da effettuare on line o a distanza deve essere garantito l'anonimato e la sicurezza del voto espresso. Il Consiglio Direttivo deve approvare apposito regolamento per la modalità di votazione on line.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

ART. 10

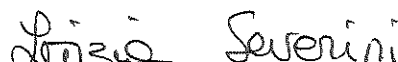
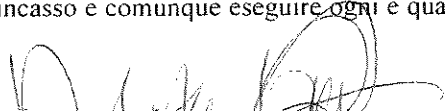
Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere (quest'ultimo facoltativo) sono eletti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente al proprio interno.

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle adunanze, curare tutti i documenti dell'Associazione, assistere il Consiglio Direttivo, provvedere e coordinare il funzionamento della vita dell'Associazione e assicurare l'attuazione delle deliberazioni. Esso è il diretto responsabile di tutta la documentazione dell'Associazione insieme al Presidente.

Il Tesoriere (ove istituito) è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere (ove istituito) può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.



Lizio Severini

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 11

Organo di controllo

L'organo di controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina, viene eletto dall'Assemblea qualora ne si ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii. Esso ha il compito di:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- c) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attestare il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs n. 117/2017.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo, qualora istituito, ha il diritto di accesso a tutta la documentazione dell'Associazione e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e chiedere al Presidente notizie sull'andamento di tutte le attività amministrative.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

ART. 12

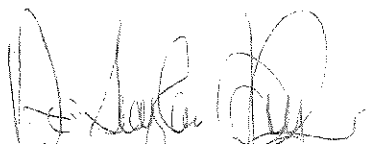
Revisore legale dei conti

L'Assemblea nomina il Revisore Legale dei Conti quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che i relativi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

Patrimonio e risorse economiche



Il patrimonio dell'Associazione deve essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs 117/2017 e s.mm.ii.

Non possono essere distribuiti, anche indirettamente gli utili e gli avanzi di gestione comprese le riserve e i fondi degli associati, dei collaboratori e dei lavoratori, degli amministratori e degli altri componenti degli organi sociali, anche di fronte allo scioglimento individuale del rapporto associativo o di altro tipo di recesso.

Le risorse economiche per lo svolgimento delle attività dell'Associazione derivano da:

- quote associative;
- erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
- contributi dello Stato e di tutti gli Enti Pubblici;
- donazioni o lasciti testamentari;
- attività di raccolta fondi;
- rendite patrimoniali;
- proventi dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- qualsiasi altra entrata utile al raggiungimento degli scopi istituzionali nel rispetto della normativa vigente.



ART. 14

Bilancio di esercizio

Il bilancio annuale dell'Associazione decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è redatto secondo le modalità di cui all'art.13 del D.Lgs.3/7/2017 n.117 e successive modifiche o integrazioni. Esso viene redatto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui lo stesso si riferisce.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il RUNTS entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma di rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 15

Libri sociali

17.1 L'Associazione deve dotarsi dei libri sociali previsti dalla normativa vigente che sono:

- libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto dal Consiglio Direttivo su cui devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle riunioni dell'Organo di controllo, che deve essere tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Luigi Severini

Ogni Associato ha il diritto di esaminare i libri sociali tenuti nella Sede Legale purché in regola con il versamento della quota sociale e previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione che, entro 60 giorni dalla richiesta, comunicherà all' Associato il giorno e l'orario prestabilito per il controllo.

ART. 16

Bilancio sociale

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio, secondo la normativa vigente, l'Associazione redige e deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17

Volontari

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Tutte le spese sostenute devono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

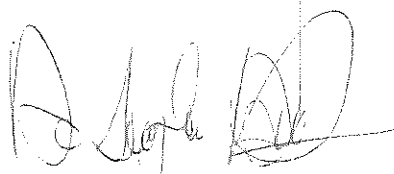
Le persone che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti nell'apposito registro.

ART. 18

Lavoratori

L'Associazione, su indicazione del Consiglio Direttivo, può avvalersi di lavoratori dipendenti anche associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.



Luigi Severini

ART. 19

Modalità di voto

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Le votazioni, fatto salvo quanto previsto per l'Assemblea, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto ove ci siano più candidati.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART.20

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

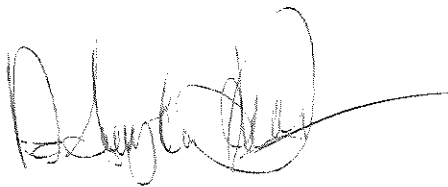
In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del competente Registro Unico Nazionale del Terzo settore salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore aventi finalità analoghe.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 21

Rinvio

24.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché, in quanto compatibili, dal Codice civile.



Lizio Severini